

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SPOLETO IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a. le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e ss. ii. e mm. in materia civile e amministrativa;
 - b. il procedimento amministrativo seguito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto.
2. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto è competente a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del T.U. Spese di Giustizia.

Articolo 2 - Soggetti legittimati

1. Le istanze in materia di patrocinio a spese dello Stato possono essere direttamente avanzate dagli aventi diritto o, nell'interesse degli stessi, dall'avvocato che comunque risulti iscritto nell'elenco dei patrocinatori a spese dello Stato tenuto dal Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ss. ii. e mm. ovvero in altro elenco dei patrocinatori a spese dello Stato tenuto da altro Consiglio dell'Ordine sempreché siano rispettate le previsioni di cui all'art. 80 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ss. ii. e mm..
2. Per aventi diritto si intendono: cittadino italiano; cittadino U.E.; straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale (il cittadino extracomunitario deve allegare alla propria domanda il permesso di soggiorno in corso di validità); apolide; enti ed associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica.
3. Non possono godere del beneficio i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi, spaccio di sostanze stupefacenti, associazione dedita al narcotraffico, per i reati commessi per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste da detto articolo.

Articolo 3 - Modalità di presentazione dell'istanza

1. L'istanza viene redatta attraverso la piattaforma telematica in utilizzo al COA presente nel sito web istituzionale, corredandola di tutte le indicazioni in fatto e di tutti i documenti necessari di cui al successivo articolo 4.
2. L'istanza e i documenti dovranno essere depositati in forma telematica nella predetta piattaforma ovvero, in via alternativa, mediante posta elettronica certificata patrocinioestado@avvocatispoleto.legalmail.it nell'Ufficio di Segreteria dell'Ordine o anche in forma cartacea.

Articolo 4 - Contenuto dell'istanza

1. L'istanza di ammissione deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a. le generalità dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare anagrafico;
 - b. l'indicazione dei redditi dell'interessato e dei componenti del nucleo familiare;
 - c. l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio entro un anno e 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
 - d. per i redditi del cittadino extra comunitario è richiesta l'istanza preventivamente presentata al Consolato del Paese di origine relativa ai redditi ovvero, in mancanza di risposta da parte del Consolato, un'autocertificazione per i redditi eventualmente prodotti all'estero;
 - e. l'indicazione del tipo di procedimento che il richiedente intende promuovere o per il quale intende resistere, se già pendente (in tal caso deve indicare la data dell'udienza e produrre copia dell'atto con cui è stato evocato in giudizio);
 - f. l'indicazione delle generalità della controparte o delle controparti;
 - g. le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere od in alternativa, qualora sia già stato nominato l'avvocato, la bozza dell'atto introduttivo;
 - h. mandato alle liti (se l'avvocato è già stato individuato);
 - i. la sottoscrizione dell'istante, autenticata. All'autentica vi provvede l'avvocato designato dall'interessato, quando questi lo abbia preventivamente scelto (tra coloro che risultano iscritti negli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i consigli degli ordini degli avvocati del distretto della Corte d'Appello nel quale ha sede il Giudice competente) e lo abbia quindi già contattato; con la consegna diretta da parte dell'interessato nell'Ufficio di Segreteria del Consiglio dell'Ordine con una copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità che va allegato all'istanza sottoscritta.

Articolo 5 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni da parte del Consiglio in relazione al procedimento saranno effettuate a mezzo pec o, in mancanza, con altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo.

Articolo 6 - Termine iniziale del procedimento

1. Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di presentazione dell'istanza nelle forme di cui al precedente articolo 3 all'Ufficio di Segreteria dell'Ordine, attestata dal relativo protocollo, solo se la stessa sia completa in ogni sua parte. Diversamente il termine comincerà a decorrere dalla avvenuta integrazione della domanda stessa.

Articolo 7 - Nomina dei consiglieri delegati e avvio del procedimento

1. A seguito della presentazione dell'istanza, l'Ufficio di Segreteria dell'Ordine forma un fascicolo contenente l'istanza stessa e la documentazione allegata, attribuendo un numero cronologico progressivo e rimettendo il fascicolo al Presidente del Consiglio dell'Ordine per la successiva assegnazione ad uno dei componenti della Commissione dell'Ordine a ciò incaricata.
2. Il fascicolo viene assegnato:
 - a. nel rispetto del criterio di rotazione e tenuto conto del numero fascicoli già assegnati ad ogni singolo Componente della Commissione;
 - b. senza indugio e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dal termine iniziale del procedimento di cui al precedente articolo 6.
3. I Consiglieri delegati assumono la qualifica di responsabili del procedimento, ai sensi dell'art. 5 L. 241/90, esercitando i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge (e tenendo conto dell'obbligo di astensione di cui all'art. 6-bis della L. 241/90).

Articolo 8 - Ulteriore istruttoria dei Consiglieri delegati ed ipotesi di rigetto

1. Effettuate le valutazioni del caso ed esperite le ulteriori attività istruttorie ritenute utili, qualora i Consiglieri delegati ritengano che debba essere espresso un rigetto, comunicano all'iscritto i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta e assegnano un termine non superiore a dieci giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate di documentazione, ex art. 10 bis L. 241/90. I Consiglieri delegati, ove ne ritengano la indispensabilità o, comunque, su richiesta dell'istante, possono anche convocare l'iscritto per chiarimenti.

Articolo 9 - Poteri del Consiglio dell'Ordine. Motivazione e comunicazione del provvedimento

1. Entro 90 (novanta) giorni dall'inizio del procedimento, salvo quanto previsto dal successivo art. 10 del presente Regolamento, i Consiglieri delegati riferiscono le proprie conclusioni al Consiglio dell'Ordine, proponendo il provvedimento da adottare.
2. Entro il termine finale di 150 (centocinquanta) giorni, il Consiglio adotta il proprio provvedimento conclusivo di accoglimento, totale o parziale, ovvero di rigetto della richiesta dell'iscritto.
3. La comunicazione dell'emissione del provvedimento all'iscritto è a cura e onere dell'Ufficio di Segreteria che vi potrà provvedere, anche a mezzo posta elettronica certificata, entro i 15 giorni successivi.

Articolo 10 - Proroga e/o sospensione dei termini

1. Il termine di cui al primo comma dell'art. 9 del presente regolamento si intende prorogato, una sola volta, per un massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni, ove vengano disposti accertamenti, o richieste integrazioni, mentre restano sospesi in caso di istanze di accesso agli atti fino alla definizione del relativo subprocedimento

o inviate comunicazioni di preavviso di diniego totale o parziale fino al deposito delle controdeduzioni dell'iscritto, ex art. 10 bis L. 241/90.

2. Ai termini per gli adempimenti di cui al presente Regolamento si applica la sospensione nel periodo feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.

Articolo 11 - *Normativa transitoria*

1. Il presente Regolamento si applica alle istanze depositate dopo l'entrata in vigore.

Articolo 12 - *Norme applicabili in via sussidiaria e residuale*

1. Per quanto non previsto, stabilito e regolato dal presente Regolamento, si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss. ii. e mm.
2. Si applicano, altresì, le previsioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e ss. ii. e mm.
3. Si applicano, infine, le disposizioni legislative e le previsioni regolamentari che disciplinano in particolare la materia del patrocinio a spese dello Stato e l'ordinamento della professione di avvocato.

Articolo 17 - *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 1 marzo 2025.